

21B	
RA DELLA REP. BOLOGNA	
UFFICIO SEGRETERIA DIREZIONE	
N. 4847	22.09.2018
UOR	UOR
Funzione	Funzione
FASCICOLO	FASCICOLO



Procura distrettuale della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna

Alla cortese attenzione del Presidente della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica
Dr. Ostellari Andrea

Illustre presidente,

A seguito dell'audizione informale del 18 settembre 2018, volendo corrispondere alla richiesta di proporre suggerimenti migliorativi all'attuale formulazione della scriminante della legittima difesa, mi permetto di "formalizzare" quanto già rappresentato oralmente.

Ebbene, nel ribadire le perplessità che i disegni di legge suscitano in termini soprattutto di compatibilità con il sistema e con i principi che caratterizzano tutte le scriminanti [proporzione, necessità ed attualità della "reazione"], riterrei che l'attuale formulazione dell'articolo 52 c.p. possa essere integrata marginalmente, ma significativamente, per venire incontro alle esigenze di certezza del cittadino che deve difendersi da un'aggressione nel proprio domicilio o luogo assimilato.

Infatti, già la legge n. 59 del 2006 già pone in modo soddisfacente il tema della sussistenza del parametro della proporzione [relativa] in caso di uso dell'arma per contrastare indebiti violazioni di domicilio [estese ai luoghi di esercizio dell'attività commerciale, professionale o imprenditoriale] per difendere la propria o altri incolumità ovvero per difendere i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione

Se si volesse ulteriormente precisare si potrebbe allora intervenire più approfonditamente sul parametro della proporzione valorizzando:

1) i mezzi a disposizione dell'agredito, nel senso che si potrebbe dire che, ai fini della proporzione, deve tenersi conto dei mezzi a disposizione della vittima [questo perché solo per la legittima difesa, a differenza delle altre scriminanti, lo spatium deliberandi a disposizione dell'agredito è effettivamente molto contenuto e non si può pretendere in un contesto di concitazione un apprezzamento rigorosamente oggettivo];

2) le circostanze dell'aggressione, nel senso che rispetto ai luoghi di privata dimora o assimilati [già considerati nel testo della norma] si potrebbe espressamente richiamare la necessità di valutare le circostanze anche temporali dell'aggressione [notte, numero degli aggressori, numero delle "vittime", presenza tra le vittime i anziani o minori], ossia quelle circostanze che potrebbero fondare l'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61 numero 5 c.p.

In tal modo si guiderebbe al meglio la discrezionalità della AG, senza stravolgimenti normativi pericolosi, e tali da essere peggiori del male che si vuole evitare.

TESTO PROPOSTO

Articolo 52

Difesa legittima

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) la propria o la altrui incolumità;
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. (1)

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Ai fini dell'apprezzamento del rapporto di proporzione, si deve tenere conto dei mezzi di difesa a disposizione dell'agredito e, comunque, delle circostanze, anche temporali, dell'aggressione, con particolare riguardo alle circostanze dell'aggressione, al numero degli aggressori, alle condizioni ed all'età delle vittime.

Cordiali saluti

Bologna 21 settembre 2018

IL PROCURATORE DISTRETTUALE

Giuseppe Amato